

CAMERA DEI DEPUTATI N. 548

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SEPPIA**

Presentata il 3 luglio 1987

Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo evolutivo che caratterizza l'attuale modello di società presuppone la realizzazione di impianti tecnologici e di servizi sempre più sofisticati i quali non sono limitati soltanto alle attività industriali, ma sistematicamente estesi in ogni ambiente di vita abitativa o collettiva.

Parallelamente ai favorevoli effetti sulla vita sociale derivanti dalla nuova evoluzione dell'impiantistica, si registrano aspetti negativi quali l'aumento delle condizioni di rischio, di infortunio e di deficienze funzionali, entrambi derivanti da carenze progettuali e da realizzazioni non a regola d'arte.

Da tale situazione derivano all'economia nazionale, aumento dei costi, sia per la necessità di dover successivamente intervenire attraverso rifacimenti totali o parziali che ripristinino la funzionalità

delle opere realizzate, sia per gli oneri sociali connessi con i frequenti casi di infortunio registrati.

Il fenomeno, come si è detto, non può essere limitato esclusivamente all'impiantistica relativa agli edifici utilizzati per attività lavorative (industriali, artigiane, agricole, ecc.), ma si estende ormai a tutti gli edifici destinati sia alla attività di vita collettiva (scuole, edifici pubblici, locali di ritrovo, impianti sportivi, di distribuzione, ecc.) che abitativa.

Indagini campione sulla infortunistica abitativa fanno ascendere, ogni anno, a circa 4.120 i casi di infortunio mortale avvenuti negli edifici di civile abitazione, di cui almeno 160 direttamente imputabili all'impiantistica. Unica eccezione a tale situazione, che tende ad un sistematico peggioramento, è fornita dalla scarsa rilevanza o addirittura dall'assenza di fe-

nomeni infortunistici riguardanti impianti potenzialmente molto pericolosi, come gli ascensori e gli impianti di riscaldamento, assoggettati a rigorosi criteri di progettazione, di esecuzione, di collaudo e di verifica.

Senza voler estendere a tutti gli impianti tecnologici e di servizio la rigida disciplina cui sono assoggettate tali realizzazioni, purtuttavia sembra utile ed opportuno normalizzare il settore dell'impiantistica civile ed industriale, in analogia a quanto già attuato negli altri Stati della Comunità economica europea.

Tale normalizzazione dovrebbe consentire di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) una corretta progettazione degli impianti, effettuata in stretta osservanza delle norme di sicurezza e di buona tecnica;

2) una realizzazione dell'installazione in conformità alla progettazione ed utilizzando componenti rispondenti per qualità e per conformazione alle norme d'unificazione;

3) un collaudo finale dell'impianto installato, prima della sua entrata in servizio.

La progettazione degli impianti in relazione alla rapida evoluzione tecnologica degli stessi, deve necessariamente essere affidata, per ogni specializzazione di impiantistica, a figure professionali, per legge riconosciute idonee a garantire l'osservanza, non solo degli aspetti di progettazione strutturale e di sicurezza, ma anche i parametri di funzionalità e di affidabilità che l'installazione intende realizzare.

La realizzazione deve garantire l'eliminazione di improvvisati impiantisti, non supportati da una professionalità specifica per tipo di impianto e da una capacità di realizzare l'impianto in conformità alla progettazione, garantendo nel contempo l'impiego di una componentistica qualificata.

Il collaudo d'impianto è lo strumento finale universalmente riconosciuto idoneo

a garantire l'utilizzatore sui contenuti di sicurezza e di funzionalità.

Se semplici sono le linee per conseguire una corretta realizzazione degli impianti tecnologici e di servizio, macchinosa potrebbe essere la loro gestione se non fossero adottate semplificazioni procedurali dettate dalla circostanza che alcuni impianti, pur importanti dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità, sono normalmente realizzati da piccole imprese industriali e da imprese artigiane, che non debbono essere sovraccaricate di onerosi gravami organizzativi.

Parimenti, in sostituzione delle complesse procedure di collaudo proprie delle opere edili, si è ipotizzato l'istituto dell'autocertificazione da parte della stessa impresa che ha realizzato l'impianto in modo da offrire comunque agli utilizzatori una assunzione effettiva, se non altro, delle responsabilità connesse con l'esecuzione e, pena la sospensione delle attività impiantistiche, di obbligo di eliminazione delle deficienze riscontrate, a richiesta, da organi tecnici delle strutture competenti per i problemi di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Con tali premesse, la proposta di legge dopo aver definito, all'articolo 1, il campo di applicazione, limitato agli impianti relativi agli edifici di nuova costruzione ed al solo rifacimento di impianti installati in edifici preesistenti, classifica all'articolo 2 i tipi di impianti normalmente installati negli edifici civili ed industriali.

L'articolo 3 disciplina la progettazione degli impianti affidata, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, ad architetti, chimici, fisici, ingegneri, geometri e periti industriali.

L'articolo 4 subordina il rilascio delle licenze edilizie alla esistenza degli elaborati tecnici di progettazione e, nel caso di impianti di ascensore e di riscaldamento, a quella delle licenze di impianto già previste dalle norme legislative vigenti.

Gli articoli 5 e 6 definiscono i requisiti di sicurezza degli impianti e dei loro componenti assegnandone l'esecuzione a ditte artigiane o industriali iscritte nei

relativi elenchi, inserite — in relazione ai requisiti obiettivi di professionalità — in apposito albo per tipo di impiantistica.

L'articolo 7 disciplina le modalità di qualificazione delle imprese impiantistiche, legate a rigorosi criteri di professionalità del titolare o di almeno un responsabile tecnico: la sanatoria relativa alla situazione di fatto esistente è disciplinata transitoriamente con il meccanismo previsto dall'articolo 12.

Il capo IV disciplina, con gli articoli 8 e 9, le operazioni di collaudo e di manutenzione, introducendo l'istituto della autocertificazione e subordinando all'esistenza degli attestati di collaudo e di autocertificazione il rilascio delle licenze di abitabilità o di agibilità.

L'articolo 10 introduce un processo di graduale adeguamento degli impianti installati in edifici preesistenti limitandone l'obbligo solo in caso di rifacimento parziale o totale.

L'articolo 11 trasferisce le disposizioni relative alla nuova disciplina sull'impiantistica nella vigente regolamentazione comunale.

Con l'articolo 13 viene transitoriamente superata la carenza di specifiche tecniche per l'impiantistica relativa alle abitazioni civili estendendo a queste l'applicazione del contenuto tecnico delle disposizioni legislative vigenti per gli ambienti di lavoro.

Contemplano le proposte di legge un articolo (14) con il quale vengono previste sanzioni amministrative in caso di inosservanza della normativa e penali nel caso di recidività conclamata ed un articolo (15) che gradua la decorrenza della legge in relazione ai tempi tecnici previsti per la istituzione degli albi e per lo smaltimento delle scorte di prodotti di impiantistica privi del marchio di qualificazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

GENERALITÀ.

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge disciplina la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici comunque destinati, di nuova costruzione o in corso di ristrutturazione.

2. La presente legge disciplina altresì il rifacimento totale o parziale di impianti tecnologici e di servizio in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

(Definizione di impianto tecnologico o di servizio).

1. Per impianto tecnologico o di servizio si intende il complesso funzionale destinato a realizzare una delle seguenti funzioni:

a) sollevamento di persone o di cose, attraverso ascensori, montacarichi, scale mobili, montapersona, montamateriali e montacarrozze per portatori di *handicaps*;

b) trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia (impianti elettrici, impianti di forme alternative di energia e reti di distribuzione del gas);

c) trasmissione di informazioni, attraverso impianti telefonici, impianti citofonici, impianti centralizzati di captazione e distribuzione di segnali televisivi via etere e via cavo;

d) protezione antincendio, attraverso impianti e sistemi resistenti al fuoco,

impianti di rilevazione, di segnalazione e per lo spegnimento degli incendi ed impianti e sistemi per lo sfollamento delle persone;

e) climatizzazione, attraverso impianti di riscaldamento, di condizionamento di bonifica ambientale e di abbattimento dei fumi e di trattamento degli effluenti;

f) idrosanitarie, attraverso impianti idraulici, idrosanitari e di trattamento degli scarichi liquidi;

g) protezione contro i rischi di folgorazione, attraverso parafulmini contro i rischi di elettrocuzione attraverso impianti di terra e contro i rischi di schiacciamento dovuti a sistemi automatici di chiusura di porte e cancelli;

h) protezione contro i rischi di radiazioni dovuti a sorgenti ionizzanti ed a campi elettromagnetici.

CAPO II.

PROGETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO.

ART.3.

(Progettazione).

1. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere progettati in modo da garantire:

1) la sicurezza degli utenti, del vicinato e la tutela del territorio contro l'inquinamento ed il degrado ambientale;

2) la efficienza funzionale dell'impianto in relazione alle norme di buona tecnica.

2. I progetti debbono essere redatti, nell'ambito delle rispettive competenze, da ingegneri, architetti, chimici, geometri e da periti industriali iscritti negli ordini o albi professionali.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione, quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

ART. 4.

(Licenze edilizie).

1. Le licenze edilizie sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza degli esiti favorevoli degli esami dei progetti, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, e dell'esistenza, per gli impianti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, degli elaborati tecnici sottoscritti in conformità al comma 2 dell'articolo stesso.

2. Le varianti ai progetti devono essere depositate con le stesse modalità previste al comma 3 dell'articolo 3.

CAPO III.

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

ART. 5.

(Requisiti degli impianti).

1. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte da impresa abilitata ed iscritta all'albo di cui all'articolo 7, nell'osservanza:

a) dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche emanate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli aspetti relativi alla tutela contro condizioni di rischio e di nocività;

b) dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche tecniche emanate dal Ministero dell'interno, direzione generale dei servizi antincendio, per gli aspetti relativi alla protezione antincendio.

ART. 6.

(Requisiti dei componenti degli impianti).

1. I componenti degli impianti, quando non sia prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti una specifica approvazione mediante omologazione o certificazione di approvazione di tipo, devono essere realizzati in conformità alle norme di unificazione CEI o UNI o alle norme CEN o CENELEC.

2. I componenti dell'impianto debbono portare impresso in modo indelebile il nome o marchio del fabbricante con l'indicazione, in alternativa:

a) degli estremi dell'autorizzazione degli elementi soggetti per disposizione legislativa o regolamentare alla omologazione o all'approvazione di tipo;

b) del marchio dell'Istituto indipendente di certificazione cui è stato sottoposto per il controllo, del prototipo del prodotto e dell'eventuale sigla di qualità certificata dall'Istituto stesso;

c) della rispondenza alle norme di unificazione, autocertificata dal fabbricante del componente.

ART. 7.

(Albi professionali delle imprese abilitate alla realizzazione degli impianti).

1. Le imprese abilitate alla realizzazione degli impianti tecnologici e di servizio sono iscritte, a domanda, in apposito albo professionale, distinto per categorie di funzioni indicate dall'articolo 2, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previo riconoscimento di capacità professionale effettuato dalle camere stesse.

2. Detto riconoscimento è subordinato al possesso, da parte del titolare dell'impresa o del relativo responsabile tecnico, di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria, in architettura o in chimica;

b) diploma di perito industriale nella specializzazione corrispondente alla categoria di funzioni indicate dall'articolo 2;

c) diploma di istituto tecnico di secondo grado ed attestato di attività prestata, per almeno tre anni, alle dipendenze di impresa operanti in una delle categorie di funzioni di cui all'articolo 2, o con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 5 anni.

3. Avverso alle decisioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è ammesso ricorso gerarchico alla Unione regionale per le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Ogni modifica intervenuta nella persona professionalmente responsabile dell'impresa deve essere notificata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che decide in merito al mantenimento o meno dell'iscrizione all'albo, in relazione al rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

CAPO IV.

CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO.

ART. 8.

(Collaudi degli impianti).

1. Gli impianti tecnologici e di servizio sono collaudati:

a) dagli operatori professionali dipendenti dagli organismi pubblici preposti al rilascio di autorizzazioni o di licenze di esercizio per gli impianti per i quali

tale intervento è previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) da architetti, chimici, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti nei relativi ordini o albi professionali negli altri casi, nei limiti della rispettive competenze professionali.

2. Per gli impianti destinati allo svolgimento delle funzioni previste alle lettere b), c), f) e g) dell'articolo 2, il collaudo può essere sostituito da autocertificazione di conformità dell'impianto, rilasciata dall'impresa installatrice a firma di una delle persone in possesso dei requisiti di capacità professionale, attestante la rispondenza dell'impianto al progetto e la sua esecuzione a regola d'arte, nell'osservanza dei requisiti indicati all'articolo 5 e con l'impiego di componenti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6.

3. La mancanza di autorizzazione o di licenza di esercizio, quando richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, ovvero di attestazioni di collaudo o di autocertificazioni di conformità, negli altri casi, è ostativa alla messa in funzione dell'impianto ed al rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità dell'edificio nel quale l'impianto viene installato.

4. È parimenti ostativa al rilascio della licenza di agibilità per edifici pubblici la mancanza di impianti di sollevamento di persone idonee a realizzare il superamento delle barriere architettoniche per portatori di *handicaps*, limitatamente almeno ai piani degli edifici aperti all'accesso del pubblico.

ART. 9.

(Manutenzione periodica).

1. Gli interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici e di servizio possono essere effettuati, per ciascuna funzione prevista dall'articolo 2, esclusivamente dalle imprese abilitate iscritte negli albi di cui all'articolo 7.

2. Detti interventi sono finalizzati:

a) a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza richiesti per l'impianto all'atto della sua installazione;

b) a realizzare, nel caso di sostituzione di componenti di impianto, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 6.

3. Nulla è innovato in merito alla disciplina dell'abilitazione degli operatori delle imprese addetti alla conduzione di impianti comportanti pericolo di scoppio o alla manutenzione ed agli accertamenti periodici sugli impianti destinati al sollevamento di persone.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 10.

(Rifacimento parziale o totale di impianti installati in edifici preesistenti).

1. Il rifacimento parziale o totale di impianti tecnologici e di servizio in edifici preesistenti è subordinato all'osservanza delle disposizioni della presente legge, limitatamente alla parte di impianto o all'impianto oggetto di rifacimento.

ART. 11.

(Modifica dei regolamenti comunali).

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali contrastanti con le norme della presente legge restano prive di effetti dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai comuni è fatto obbligo di procedere al formale recepimento, nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 12.

*(Riconoscimenti transitori
di qualificazione professionale).*

1. Le imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli albi delle imprese artigiane o nel registro di cui al regio decreto del 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici di specifici impianti tecnologici o di servizio, possono ottenere l'iscrizione agli albi professionali, di cui all'articolo 7, limitatamente per il tipo di impianti per i quali risultano iscritte, purché il titolare o un responsabile tecnico siano in possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, ovvero della qualifica di operaio installatore qualificato ed abbiano prestato, nella funzione specifica relativa al tipo di impianto, almeno tre anni consecutivi di servizio alle dirette dipendenze di analoga impresa installatrice.

2. La domanda di iscrizione, pena la decadenza dal diritto, deve essere presentata alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

*(Requisiti di sicurezza in attesa
della emanazione delle specifiche tecniche).*

1. Fino alla emanazione dei requisiti di sicurezza contenuti nelle specifiche previste dall'articolo 5, agli impianti installati in edifici con qualsiasi destinazione si applicano le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

a) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

b) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

c) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

d) decreto ministeriale 1 dicembre 1975;

e) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

f) decreto ministeriale 24 novembre 1984;

g) norma CEI 64-8.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione della presente legge accertata dagli ufficiali di polizia giudiziaria nominati ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dagli ufficiali dei vigili del fuoco e dal personale professionale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, e purché la violazione sia regolarizzata entro un mese dalla notifica, comporta una sanzione amministrativa a favore dello Stato:

a) di lire 2.000.000, per violazioni effettuate dal committente;

b) di lire 500.000, per violazioni effettuate dal progettista;

c) di lire 1.000.000, per violazioni effettuate dall'impresa di installazione;

d) di lire 1.000.000, per violazioni effettuate dal collaudatore.

2. In caso di mancata regolarizzazione della violazione, l'ufficiale di polizia giudiziaria o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'accertamento trasmette rapporto al pretore che può punire le violazioni con ammenda fino a tre volte quelle previste per la sanzione amministrativa e, nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

3. Contestualmente alla trasmissione del rapporto al pretore il rapporto stesso viene trasmesso all'ordine, all'albo professionale o alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura i quali, in caso di recidiva, provvedono al-

la sospensione d'ufficio dall'attività professionale o dall'attività d'impresa per un anno. In tale periodo il professionista o l'imprenditore non possono essere reinscritti o iscritti negli albi professionali.

ART. 15.

(Decorrenza).

1. L'applicazione della presente legge decorre:

a) dal 1° gennaio 1990 per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 6;

b) dal 1° gennaio 1989, per l'attuazione dell'articolo 7;

c) dal 1° gennaio 1988, per l'attuazione di tutti gli altri articoli.